

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE APPARTENENTI A COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI.

PREMESSO CHE

Il territorio del Comune di Moncalieri risulta parzialmente metanizzato ed inserito nella zona climatica E come si evince dalla tabella allegato A del D.P.R. 412 del 26/08/1993;

Le Leggi n. 448 del 23/12/1998, n. 488 del 23/12/1999, n. 354 del 23/11/2000, n. 388 del 23/12/2000 nonché la determinazione direttoriale del 23/01/2001 (G.U. del 30/01/2001) prevedono misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento da applicarsi in porzioni territoriali edificate non metanizzate appartenenti alla zona climatica E (comprese le aree su cui insistono case sparse) a condizione che tali frazioni siano individuate con apposita delibera di Consiglio Comunale (art. 8 comma 10 lettera c della legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.) e che siano ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Con nota del 15 gennaio 2010 Prt. 5961 R.U., l'Agenzia delle Dogane ha comunicato le nuove condizioni relative all'applicazione della riduzione del prezzo del gasolio e GPL, usati come combustibile per il riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate;

La nota sopra citata, precisa che dal 1° gennaio 2010 è venuto meno il beneficio previsto dall'art.13 co.2 della legge 28/12/2001 n. 448, riferito alle porzioni di territorio definite come *frazioni parzialmente non metanizzate* ricadenti nella zona climatica E, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale; e che restano salve dall'applicazione del beneficio le porzioni di territorio “ ... *edificate ...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse*”;

Pertanto, al fine di garantire ai soggetti interessati la fruizione dell'agevolazione di cui trattasi, è stata predisposta dal Settore Gestione Infrastrutture apposita planimetria (Allegato 1), con l'individuazione delle zone non metanizzate, aggiornata alla consistenza della rete gas, individuata dagli elaborati prodotti dalla società Italgas, trasmessi in data 20/07/2009 protocollo 36143;

RITENUTO CHE:

Per “*zona non metanizzata*”, si intende l'area esterna ad una fascia di 80 metri dalla più vicina condotta del gas; precisando che la distanza di 80 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta del gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore;

Appartengono alle “*zone non metanizzate*” anche quelle aree che per motivi tecnici o per configurazione orografica sfavorevole del territorio, l'allacciamento alla rete del gas risulti economicamente oneroso;

Per “*case sparse*” si intende tutto ciò che non rientri nelle definizioni di “*centro abitato*”:

Occorre provvedere all’approvazione della nuova planimetria, predisposta dal Settore Gestione Infrastrutture, (Allegato 1) per l’individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale;

Tutto ciò premesso;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e il D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.;

Visto l’art. 49 del T.U. D.lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché il parere in ordine alla regolarità tecnica in calce al presente atto;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

Di individuare, ai soli fini dell’applicazione beneficio all’art.8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le “*zone non metanizzate*”, riportate sulla planimetria (Allegato 1), predisposta dal Settore Gestione Infrastrutture, depositata agli atti della Segreteria Generale (una copia) e del Settore Gestione Infrastrutture (una copia);

Di individuare come “*zona non metanizzata*”, l’area esterna ad una fascia di 80 metri dalla più vicina condotta del gas; precisando che la distanza di 80 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta del gas e l’edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore;

Di considerare come “*zone non metanizzate*” anche quelle aree che per motivi tecnici o per configurazione orografica sfavorevole del territorio, l’allacciamento alla rete del gas risulti economicamente oneroso;

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Parere di cui all’art. 49 del T.U. D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Il Dirigente
Ing. Matteo TRICARICO